



COMUNE DI COLLE UMBERTO
PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE
DEGLI ALLOGGI
DI PROPRIETA' COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19.12.2018

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1 - Le disposizioni contenute nel presente Regolamento disciplinano l'assegnazione e la locazione degli alloggi di proprietà comunale, precisamente: numero sei (6) alloggi siti a Colle Umberto in Via Capitano n. 7.

2 - L'assegnazione degli alloggi di cui sopra si pone in linea con la finalità di contrastare eventuali fenomeni di emarginazione e di isolamento, connessi alle problematiche di carenza e/o inadeguatezza degli alloggi, ai quali, in particolare, sono più facilmente esposti anziani e portatori di handicap.

3 - Gli alloggi vengono assegnati a cittadini residenti a Colle Umberto che abbiano compiuto i sessanta (60) anni e a cittadini residenti di età inferiore agli anni sessanta che presentino accertate situazioni di disagio psico-sociale e siano note al Servizio sociale.

4 - L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di mantenere n. 1 (uno) alloggio libero al fine di poter fronteggiare eventuali situazioni di emergenza abitativa, che si dovessero verificare nel territorio comunale, così come definita nel successivo comma 5.

5 - L'emergenza abitativa è una condizione di grave disagio, derivante da una situazione contingibile e urgente tale da mettere a rischio il nucleo familiare.

Sono considerati in condizione di emergenza abitativa e possono accedere alle prestazioni qui disciplinate, se in possesso dei requisiti stabiliti nei successivi articoli, i nuclei familiari che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione;
- provvedimento di sfratto esecutivo per morosità. Si precisa che, di norma lo sfratto esecutivo per morosità non è considerato condizione di emergenza abitativa salvo i casi che, in deroga alla regola generale, siano casi di gravi e comprovate situazioni di debolezza sociale ed economica, con esclusione di sfratti plurimi consecutivi;
- ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità
- personale; sono considerati casi di emergenza abitativa quelli determinati dall'emissione di ordinanza di sgombero per inagibilità o inabilità dell'alloggio occupato;
- pubbliche calamità;
- altre gravi cause sociali accertate e attestate dai Servizi Sociali.

I Servizi Sociali possono segnalare nuclei familiari che hanno in carico, per i quali la risorsa "casa temporanea", collegata ad altri interventi sociali mirati, è determinante per il reinserimento sociale ed il recupero dell'autonomia.

La durata di tale sistemazione è per un massimo di dodici mesi.

Sono considerati motivi di esclusione dal presente intervento:

1) l'aver presentato richiesta e riscosso il beneficio previsto dalla normativa regionale di cui alla Legge 431/98 (contributi regionali a sostegno del pagamento dell'affitto) e/o contributi comunali (che hanno reso il reddito familiare superiore o uguale al minimo vitale così come previsto dal vigente regolamento comunale in materia di assistenza) nei 12 mesi antecedenti all'atto di precetto;

2) l'essere stati dichiarati decaduti da una eventuale precedente assegnazione di alloggio di E.R.P.;

3) l'aver riportato più sfratti esecutivi consecutivi per morosità.

Art. 2 – Requisiti per l'accesso

1 - I requisiti per ottenere l'assegnazione degli alloggi sono i seguenti:

a) residenza anagrafica nel Comune di Colle Umberto da almeno due (2) anni;

b) cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, oppure cittadini di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo. I cittadini

comunitari ed extracomunitari non devono essere stati destinatari di provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale;

c) trovarsi in una delle seguenti tipologie di nucleo familiare:

c.1 - nucleo di una persona sola che abbia compiuto il sessantesimo anno di età entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

c.2 - nucleo di una persona sola anche di età inferiore ai sessanta anni per la quale vi siano accertate situazioni di disagio psico-sociale note al Servizio sociale.

d) avere l'autosufficienza psico-fisica intesa come capacità di condurre vita autonoma; per n. 1 (uno) alloggio sito al piano terra, sono ammesse situazioni di disabilità derivanti da difficoltà deambulatoria e comunque tali da non compromettere la possibilità di vivere in modo autonomo;

e) non avere la titolarità di diritti di proprietà, di usufrutto, di locazione, di uso e di locazione di un alloggio, né la promessa di futura vendita né la locazione con patto di futura vendita, né la titolarità di diritti di proprietà di terreni edificabili o a destinazione agricola;

f) non abitare un alloggio adeguato alle esigenze del richiedente che si trovi ubicato in qualsiasi località e che non sia stato dichiarato inabitabile;

g) non aver rinunciato ad alloggi comunali assegnati nei cinque anni antecedenti la data del bando salvo gravi e giustificati motivi in ordine a problemi di salute su valutazione del Responsabile;

h) non aver occupato senza titolo alloggi comunali;

i) non aver subito un provvedimento di decadenza di una precedente assegnazione di alloggio comunale per inosservanza delle norme di cui all'art.15, comma 1° del presente regolamento o di annullamento dell'assegnazione ai sensi dell'art. 14, negli ultimi cinque anni;

j) avere una situazione reddituale, risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità, corrispondente a un importo non superiore all'importo massimo della 9° fascia di cui all'allegato B del Regolamento Servizio di Assistenza Domiciliare.

2 - I requisiti debbono essere posseduti dal richiedente alla scadenza del termine di presentazione delle domande e al momento dell'assegnazione, e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione.

Art. 3 – Norme per l'assegnazione degli alloggi

1 - L'assegnazione degli alloggi avviene mediante Bando di concorso emesso dal Comune di Colle Umberto.

2 - Il Bando di concorso dovrà contenere:

a) i requisiti previsti dal precedente art. 2;

b) il termine di presentazione delle domande;

c) i documenti da allegare alla domanda;

d) l'Ufficio competente a ricevere le domande e a seguire l'istruttoria.

3 - Il Bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale pubblicato dal Comune avrà durata di giorni quaranta.

4 - L'emissione del bando di concorso è comunque subordinata alla disponibilità di alloggi liberi e pronti per l'assegnazione.

Art. 4 – Presentazione della domanda

1 - La domanda per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale dovrà essere presentata su apposito modulo rilasciato dal Comune, entro i termini perentoriamente previsti dal Bando di concorso e con le modalità stabilite dallo stesso.

2 – La domanda dovrà contenere i dati anagrafici del richiedente e il possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

3 - Alla domanda dovrà essere allegata:

- l'attestazione ISEE ordinaria in corso di validità. L'utente, per mutate situazioni reddituali, potrà produrre in luogo dell'ISEE ordinario anche l'ISEE corrente, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159.

- ogni altra documentazione utile a dimostrare la presenza di situazione di disagio psico-fisico ed economico rilasciata da Servizi pubblici specialistici competenti.

Art. 5 – Commissione per la formazione della graduatoria

1 - Per la valutazione delle domande e la formazione della graduatoria provvede un'apposita Commissione costituita da:

a) Il Responsabile dei Servizi Sociali con funzioni di presidente;

b) Un altro Responsabile di Area del Comune;

c) L'Assessore ai Servizi Sociali.

d) L'Assistente Sociale con funzioni istruttorie e verbalizzanti.

2 - La Commissione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, redige apposita graduatoria dei richiedenti in base ai punteggi previsti dal successivo art. 6 del presente Regolamento.

3 - In caso di dichiarazioni dubbie o non veritiere, la Commissione potrà disporre verifiche e controlli dei dati forniti anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 31.03.1998 n. 109 e art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 07.05.1999 n. 221.

4 - La graduatoria definitiva avrà validità fino al momento in cui sarà redatta una nuova graduatoria a seguito di emissione di nuovo bando di concorso.

5 - Gli alloggi resisi disponibili sono assegnati ai richiedenti secondo la posizione acquisita nella graduatoria definitiva a partire dal primo collocato. In caso di rinuncia da parte di un assegnatario, l'assegnazione avverrà a favore di quello situato nella posizione immediatamente successiva.

6 - La rinuncia, senza giusta causa, si intende definitiva ed in tale caso l'assegnatario rinunciario non potrà partecipare al successivo bando di concorso emesso dal Comune.

Art. 6 – Criteri e punteggi per la graduatoria

1 - La graduatoria di assegnazione degli alloggi formalizzata dalla Commissione è redatta sulla base dei seguenti parametri e criteri:

a) ISEE: per la determinazione del punteggio in base all'importo dell'ISEE si fa riferimento alla tabella (Allegato B) contenuta nel Regolamento dei Servizi Sociali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/98 e aggiornata con delibera G.C. n. 136 del 21.12.2016;

Vengono individuate dieci fasce ISEE con il seguente punteggio:

Fascia di ISEE	Punteggio
0	10
1	9
2	8
3	7
4	6
5	5
6	4
7	3
8	2
9	1
10	0

b) CRITERI: vengono individuati come prioritari i seguenti criteri:

Criterio	Punteggio
a) sfratto esecutivo:	6 punti
b) alloggio antigienico (certificato dall'Autorità sanitaria competente):	5 punti
c) incidenza canone di locazione (superiore al 50% del reddito complessivo):	4 punti
d) mancato rinnovo del contratto/sfratto (anche se non esecutivo):	3 punti
e) presenza di patologia cronica che non comporti perdita dell'autonomia:	1 punto

Per l'appartamento al piano terra si considera prevalente sui precedenti il criterio della limitata o assente capacità di deambulazione:

Criterio	Punteggio
limitata o assente capacità di deambulazione	da 10 a 20 punti a seconda della gravità certificata dalla documentazione/valutazione sanitaria

c) anzianità di residenza nel Comune di Colle Umberto:

Punteggio	Tempo di residenza
1 punto	Da 2 a 5 anni
2 punti	da 5 a 10 anni
3 punti	da 10 a 15 anni
4 punti	da 15 anni e oltre

2 - In caso di parità di punteggio tra i richiedenti, avrà la precedenza la persona più anziana per età anagrafica.

Art. 7 - Assegnazione

1 - L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto avviene entro sessanta giorni dalla approvazione della graduatoria con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali e con la stipula del relativo contratto di locazione.

2 - L'assegnazione è subordinata alla verifica della permanenza di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 2 ed in particolare quello relativo al reddito ed alla permanenza delle condizioni soggettive ed oggettive che hanno determinato la situazione di disagio psico-sociale ed economico.

3 - La valutazione della tipologia dell'alloggio da assegnare sarà effettuata a cura del Responsabile dei Servizi Sociali, tenuto conto delle caratteristiche ed esigenze dell'assegnatario in ordine alla presenza di barriere architettoniche dell'alloggio stesso o di altre valutazioni di carattere sociale o logistico.

4 - La mancanza, o il venir meno di tutti i requisiti richiesti, farà decadere il diritto all'assegnazione, senza possibilità di ricorso, con la conseguente eliminazione dalla graduatoria.

Art. 8 - Consegna degli alloggi

1 - Entro trenta giorni dall'assegnazione dell'alloggio si procederà alla stipulazione di regolare contratto di locazione tra il Comune e l'assegnatario.

2 - Entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto e della contestuale consegna, l'alloggio dovrà essere stabilmente occupato dall'assegnatario, salvo eventuale proroga del termine per gravi e giustificati motivi.

3 - La mancata occupazione, senza giustificato motivo, dell'alloggio entro i termini prescritti comporterà la decadenza del diritto e la revoca conseguente dell'assegnazione.

Art. 9 – Durata della locazione

1 - La locazione avrà durata di quattro anni, rinnovabili alla scadenza per un periodo di altri quattro anni.

2 - In caso di sopravvenute invalidità o condizioni di non autosufficienza, sarà cura del Responsabile dei Servizi Sociali, sentito il parere dell'Assistente Sociale, valutare l'opportunità o meno del rinnovo del contratto di locazione.

Art. 10 – Determinazione del canone di locazione

1 - La definizione dell'importo intero dei canoni di locazione e i loro successivi adeguamenti saranno demandati alla Giunta Comunale, sulla base dei valori di mercato;

2 - Nella determinazione dei canoni per gli assegnatari verrà applicata la tabella ISEE (Allegato B) contenuta nel Regolamento dei Servizi Sociali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/98 e aggiornata con delibera G.C. n. 136 del 21.12.2016;

3 - Il canone di locazione annuale dovrà essere corrisposto con rate mensili anticipate, ciascuna da versarsi entro il quindicesimo giorno di ogni mese alla Tesoreria Comunale.

4 - Il canone di locazione sarà aggiornato in base all'attestazione ISEE che dovrà essere presentata entro il 15 aprile di ogni anno.

Art. 11 – Manutenzione e stato di conduzione degli alloggi

1 - L'assegnatario ha l'obbligo di garantire il buon mantenimento degli immobili e degli spazi adiacenti. Rimborsi parziali e/o totali potranno essere richiesti dal Comune ai singoli assegnatari per la riparazione di danni causati agli alloggi o alle parti comuni a causa di negligenza o dolo anche se causati da ospiti, parenti, ecc.

2 - La manutenzione ordinaria degli alloggi, compresa la verifica della caldaia e l'aggiornamento del libretto di impianto, dovrà essere a carico di ogni singolo assegnatario così come le piccole riparazioni, le spese per la fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua, pulizia, e relative ad ogni altro servizio di cui il conduttore intenda servirsi purché non in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 12 – Obblighi dell'assegnatario

1 - L'assegnatario è tenuto a:

a) mantenere in buono stato l'alloggio locato;

b) non ospitare persone estranee;

c) corrispondere nei termini concordati il canone di locazione pattuito;

d) osservare il "Regolamento di conduzione" che fa parte integrante del presente atto;

e) consentire, per giustificati motivi, l'accesso al personale dipendente del Comune.

2 - Eventuali interventi di natura straordinaria devono essere autorizzati preventivamente dal Comune locatore.

Art. 13 – Morosità nel pagamento del canone di locazione

1 - La morosità nel pagamento del canone di locazione che si protragga oltre quattro mesi è causa di risoluzione del contratto, salvo valutazione dell'Assistente sociale che attesti un comprovato stato di indigenza e venga avviato con il nucleo un progetto sociale condiviso.

2 - Qualora la morosità sia legata a stato di grave patologia dell'assegnatario o a situazioni contingenti che comportino gravi difficoltà, la Giunta Comunale, previa richiesta scritta, e su relazione dell'Assistente sociale, valuterà la possibilità di concedere l'esonero, totale o parziale, dal pagamento del canone mensile oltre il periodo di quattro mesi.

Art. 14 – Annullamento dell'assegnazione

1 - L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con ordinanza del Responsabile del Servizio competente nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- b) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni non veritiere o di documentazioni risultate false.

2 - In presenza di tali condizioni accertate prima della consegna dell'alloggio, o nel corso del rapporto di locazione, il Responsabile del Servizio competente, contestualmente alla comunicazione all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali deduzioni scritte e documentazione.

3 - Decorso il termine senza che l'assegnatario abbia prodotto alcuna deduzione o documentazione, si procede al provvedimento di annullamento concedendo all'assegnatario, qualora la locazione abbia già avuto inizio, un termine per il rilascio non superiore a 6 (sei) mesi.

4 - Il provvedimento di annullamento dell'assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio, non è soggetto a graduazioni o proroghe ed ha carattere definitivo.

Art. 15 – Decadenza dell'assegnazione

1 - La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Responsabile del Servizio competente nel caso in cui l'assegnatario:

- a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- b) non abbia preso possesso dell'alloggio entro i trenta giorni dalla stipulazione del contratto;
- c) non occupi stabilmente l'alloggio assegnato o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
- d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- e) abbia perduto i requisiti per l'assegnazione previsti dall'art. 2 del presente Regolamento ivi compreso il requisito relativo al reddito di accesso;
- f) non rispetti in tutto o in parte le norme del "regolamento di conduzione" che fa parte integrante del presente Regolamento comunale di assegnazione degli alloggi di proprietà comunale (Allegato A);
- g) abbia recato volontariamente danni all'alloggio assegnato;
- h) vengano apportate modifiche all'alloggio o alle pertinenze senza preventiva autorizzazione del Comune, fatto salvo il risarcimento del danno;
- i) mantenga un comportamento che possa risultare di pregiudizio per gli altri occupanti l'immobile;
- j) venga meno la condizione di autosufficienza a seguito di valutazione U.V.M.D. con iscrizione nella graduatoria di accesso per le strutture residenziali per la non

autosufficienza, per cui non sia ritenuto opportuno il rinnovo del contratto di locazione.

2 - Per il procedimento di dichiarazione della decadenza si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione.

3 - La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio dell'alloggio entro un termine fissato con provvedimento di decadenza e comunque non superiore ai 6 (sei) mesi.

4 - Il Responsabile di Servizio, unicamente previa valutazione dell'Assistente sociale, potrà concedere un termine per il rilascio dell'immobile, superiore a quanto stabilito al comma 3.

Art. 16 – Occupazione abusiva

1 - In caso di occupazione abusiva di alloggio si procederà nei confronti dell'occupante abusivo ai sensi dell'art. 633 del Codice Penale, diffidando preventivamente l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di rilascio.

3 - L'intimazione di rilascio nel termine di dieci giorni ha forza esecutiva nei confronti degli occupanti senza titolo e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

Art. 17 – Norme transitorie e finali

1 - Il presente Regolamento comunale ha validità anche nei confronti degli attuali assegnatari ed occupanti gli alloggi ed annulla i precedenti regolamenti in materia.

2 - Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle situazioni di emergenza abitativa per il periodo di durata della stessa.

**REGOLAMENTO DI CONDUZIONE PER GLI ASSEGNATARI
DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE**

Il presente Regolamento ha validità di applicazione in tutti gli immobili di proprietà comunale dove vi siano alloggi concessi in locazione a privati.

Gli assegnatari di alloggi di proprietà comunale sono tenuti all'osservanza delle norme previste dal presente Regolamento che, con la sottoscrizione del contratto di locazione, dichiarano di accettare in ogni sua parte. Il mancato rispetto delle norme previste dal presente Regolamento potrà essere causa di decadenza dell'assegnazione con risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di assegnazione.

Per quanto riguarda l'unità abitativa, l'assegnatario è tenuto a:

- mantenere in buono stato di conservazione l'alloggio locato, salvo il normale degrado d'uso, provvedendo alle piccole riparazioni ed alla manutenzione ordinaria;
- evitare rumori molesti;
- evitare esalazioni e odori fastidiosi;
- rispettare l'orario di silenzio dalle ore 22.00 alle ore 7.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 di ogni giorno;
- non tenere apparecchi radio televisivi ad alto volume;
- provvedere, di norma, alla pulizia dell'alloggio in orario mattutino evitando, per quanto possibile, il disturbo ad altri occupanti;
- non provocare danni, rotture, manomissioni od altro all'alloggio locato.

E' fatto altresì assoluto divieto di tenere all'interno dell'alloggio locato materiale infiammabile, combustibili vari, oggetti che possano provocare scoppi, esplosioni, incendio; il riscaldamento dovrà avvenire esclusivamente con gli impianti in dotazione siano essi centralizzati od individuali.

E' consentito tenere animali come gatti, uccelli e acquari. Per quanto riguarda i cani il proprietario è obbligato ad averne cura perché non provochino rumori molesti o cattivi odori.

Per quanto riguarda le parti comuni, costituite da: ingressi, corridoi, pianerottoli, vano scala ed altri locali di uso comune, l'assegnatario è tenuto a:

- a) evitare di sostare inutilmente nei corridoi e pianerottoli recando disturbo;
- b) non ingombrare gli spazi comuni con oggetti vari, masserizie e suppellettili;
- c) non provocare danni, rotture, manomissioni od altro alle parti comuni ed agli impianti;
- d) chiudere il portone di accesso, ed in genere gli ingressi, in modo da garantire la sicurezza di tutti gli occupanti;
- e) provvedere direttamente o indirettamente e concordemente con gli altri occupanti, alla pulizia dei luoghi comuni rispettando il decoro dello stabile.

(ALLEGATO B)

**AI SINDACO
del Comune di
COLLE UMBERTO**

Il

sottoscritto

_____ nato a _____ il _____ e residente a _____
_____ in Via _____
n° _____ C.F. _____ tel. _____

CHIEDE

⇒ per sè

⇒ per il sig. _____ nato a il

_____ e residente a _____ in via
_____ n° _____ C.F. _____ tel.

l'assegnazione di un alloggio di proprietà comunale presso la " Casa Albergo per Anziani"
per i seguenti motivi:

A tale scopo dichiara, ai sensi e per gli effetti e con le responsabilità previste dalla
legge 4.1.1968, n.15, quanto segue:

REDDITI

Nominativi appartenenti al nucleo familiare	Nominativi non appartenenti alle persone del nucleo familiare ma civilmente obbligati	Redditi anno _____	Valore proprietà mobiliari/ immobiliari	Totale

e di essere:

residente/i in locazione	si	no
abitante in abitazione dichiarata inabitabile ai sensi di legge	si	no
coabitante con altro membro del nucleo familiare	si	no
In presenza di un provvedimento di sfratto esecutivo oppure di un provvedimento di sgombrò adottato dalla competente autorità	si	no
In presenza di persone invalide o portatrici di handicap nel nucleo	si	no
inv.100% con indennità di accompagnamento	si	no
inv.100%	si	no
inv.45%		

note _____

A. Il sottoscritto consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, **dichiara**, sotto la propria responsabilità, che le risposte date nel presente prospetto sono conformi al vero.

B. Il sottoscritto si **impegna**, in caso di accoglimento della presente richiesta, a segnalare, non oltre 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione della composizione della famiglia, dei redditi economici documentati e dichiarati e di quanto altro dichiarato nella presente.

Colle Umberto li _____

Firma _____

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il/la sottoscritto/a _____ previamente informato/a dal personale del Comune (art. 13), acconsente al trattamento dei dati personali:

- Propri
- Della persona per la quale si è autorizzati alla firma in qualità di:
 - genitore esercente la potestà;
 - familiare;
 - tutore;
 - curatore;
 - legale rappresentante.

Colle Umberto li _____

(firma del dichiarante)

CONCESSIONE IN USO ALLOGGIO CASA ALBERGO

Tra l'Amministrazione Comunale, proprietaria degli alloggi della casa albergo sita in via Capitano ed il Sig. _____, nato a _____ (___) il _____, residente in Colle Umberto, Via _____ n. _____, (C.F. _____) denominato nel contesto della presente concessione – Assegnatario - si conviene quanto segue:

- 1) L'Amministrazione, nella persona della _____, responsabile di servizio in seguito a nomina Sindacale in data _____ n° _____, suo legale rappresentante, ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale N° _____ del _____, assegna al Sig. _____ l'alloggio sito nella casa-albergo di via Capitano n.7 sub. _____, costituito da n° _____ vani utili oltre agli accessori, per una superficie convenzionale di mq. _____. I locali sono segnati ad uso esclusivo di abitazione dell'Assegnatario; l'Assegnatario si impegna a rispettare le condizioni imposte ai residenti con la presente convenzione. L'Amministrazione potrà apportarvi tutte le modifiche ritenute utili per il buon funzionamento dei servizi della residenza.
- 2) Il Sig. _____ disporrà per suo esclusivo uso dell'alloggio assegnato, con la piena cognizione che il medesimo gli è stato concesso fino al momento in cui troverà una risposta al bisogno abitativo e comunque per un periodo di n. ____ (____) mesi prorogabili di ulteriori n. ____ (____) mesi a partire dal _____. Con il presente atto non si va a costituire alcun rapporto contrattuale ma solo una concessione a titolo oneroso, quale atto unilaterale dell'amministrazione, revocabile in qualsiasi momento ve ne fosse il pubblico interesse. Egli potrà usufruire dei servizi collettivi presenti nella struttura.
- 3) L'Assegnatario deve occupare personalmente l'alloggio messo a disposizione. E' fatto divieto di ospitare un'altra persona, qualunque sia il legame di parentela o di amicizia. L'Assegnatario non può in alcun caso cedere a terzi, anche gratuitamente, i diritti derivanti dalla presente convenzione.
- 4) L'Assegnatario deve utilizzare gli ambienti messi a sua disposizione in modo dignitoso, curarli sempre e restituirli in buono stato d'uso al momento della sua partenza. A questo proposito viene espressamente convenuto che, in mancanza della constatazione scritta prima, e in accordo tra l'Amministrazione e l'Assegnatario, circa lo stato degli ambienti, la firma della presente convenzione vale quale accertamento formale del buono stato degli stessi ambienti al momento in cui l'Assegnatario è accolto nella casa-albergo. L'Assegnatario dovrà mantenere in ottimo stato di funzionamento gli impianti e le apparecchiature che si trovano negli ambienti messi a sua disposizione e dovrà adeguarsi alle direttive date dall'Amministrazione per assicurare la loro perfetta utilizzazione.
- 5) L'Assegnatario non potrà apportare negli ambienti messi a sua disposizione alcun cambiamento di disposizione o di decorazione, alcuna pittura muraria, nessuna apertura ai muri, pareti o parquet, alcuna modifica alle condutture o alle apparecchiature, senza

il consenso scritto dell'Amministrazione. Egli dovrà assicurare una perfetta pulizia degli ambienti messi a sua disposizione.

6) L'Assegnatario dovrà adeguarsi a tutte le decisioni dell'Amministrazione, prese nell'interesse generale della casa-albergo.

Gli è proibito:

- installare davanti alle finestre tende di un modello non autorizzato dall'Amministrazione;
- installare attrezzature e oggetti all'esterno, quali antenne radio o televisive, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione;
- utilizzare apparecchi pericolosi, rumorosi, o ingombranti, che possono disturbare gli altri residenti, o prodotti esplosivi o infiammabili;
- stendere biancheria fuori dalla finestra;
- gettare o vuotare l'immondizia, rifiuti e acque di pulizia nei cortili, giardini o W.C.;
- vuotare nelle condutture qualsiasi materia grassa o di altra natura che possa provocare l'otturazione o nuocere al buono stato delle condutture.

7) L'Assegnatario dovrà accettare tutti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; di trasformazione, sopraelevazione o di sistemazione interna che l'Amministrazione dovesse decidere di far eseguire, qualunque sia il tipo o la durata dei lavori, senza pretendere alcun indennizzo. L'Assegnatario dovrà consentire agli operai o al direttore dei lavori di accedere negli ambienti messi a sua disposizione. Ugualmente dovrà permettere ai rappresentanti dell'Amministrazione di entrare in questi ambienti ogni qualvolta lo riterranno necessario.

8) L'Assegnatario non potrà rendere responsabile l'Amministrazione di furti o di qualunque altro atto delittuoso commessi da una terza persona o da un altro Assegnatario nella casa-albergo o nelle sue dipendenze.

9) L'Assegnatario si impegna a consentire che l'Amministrazione provveda nel modo più conveniente al suo trasferimento in altro edificio, in caso di pubblico interesse o di necessità per fini istituzionali. Nel caso si verificasse la necessità di trasferimento i mobili e gli effetti personali dell'Assegnatario saranno trasferiti immediatamente a sua cura e, se ve ne fosse la necessità, in accordo con l'amministrazione, raggruppati in un ambiente particolare, riservato a ciò, dopo aver fatto un inventario sottoscritto dalle parti.

10) L'Assegnatario si impegna a versare ogni mese la quota di compartecipazione alle spese di gestione, pari a €. _____. Inoltre, ad ogni richiesta documentata, si impegna a rimborsare le spese relative al consumo di energia elettrica, gas metano e acqua. L'Assegnatario si impegna a non opporsi alle visite per controlli e riparazioni e a portare a conoscenza dell'Amministrazione qualsiasi cattivo funzionamento degli impianti.

11) Nel caso di mancato rimborso delle spese di cui al punto 10, come pure nel caso di inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi imposti a carico dell'Assegnatario, questi perderà il beneficio di tutte le agevolazioni concesse e cesserà di godere degli ambienti, che gli erano stati assegnati, un mese dopo la notificazione di un semplice ordine di adempimento fatto dall'Amministrazione rimasto senza esito, senza che sia necessaria alcuna formalità giudiziaria.

- 12) Sarà ugualmente pronunciato l'allontanamento in caso di occupazione abusiva, cattiva condotta, schiamazzi, risse, se l'Assegnatario è condannato per crimini o delitti, anche per reati commessi fuori della casa-albergo o prima della sua accettazione.
- 13) L'Amministrazione potrà disporre di pieno diritto, e senza che siano necessarie formalità giudiziarie degli ambienti per destinarli ad un nuovo Assegnatario:
- allo scadere del termine di assegnazione
 - se l'Assegnatario trova in tempi inferiori una risposta al bisogno abitativo.
- 15) Per l'esecuzione della presente convenzione l'Amministrazione elegge domicilio presso la Sede Municipale.

Colle Umberto, li _____

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

L'ASSEGNETARIO

Si conferma di aver preso piena conoscenza della clausola di cui al n° 2.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

L'ASSEGNETARIO
